



# COMUNE DI TORRE PELLICE

-----  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## **REGOLAMENTO SU DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA E SUI CAMBI DI RESIDENZA**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di verifica e controllo delle dichiarazioni anagrafiche rese ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in Legge n. 35/2012), al fine di garantire la regolarità delle iscrizioni e la veridicità dei dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

### **Art. 2 – Controlli sui cambi di indirizzo della residenza all'interno del Comune**

1. Per i cambi di indirizzo all'interno del comune di Torre Pellice, l'Ufficio Anagrafe procede come segue:

a) effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno, nella misura percentuale determinata con provvedimento del Responsabile del servizio, avvalendosi, ai fini dell'accertamento, della Polizia Locale;

b) effettuare comunque l'accertamento su ogni pratica di cambio di abitazione quando essa:

- si riferisce a minori che cambiano abitazione con uno solo dei due genitori o senza alcun genitore;
- si riferisce a persone che hanno acquistato l'abitazione;
- si riferisce a persone che chiedono la scissione del nucleo familiare nel medesimo edificio a seguito di ristrutturazione con conseguente divisione in più unità abitative;
- si riferisce a soggetti che intendano risiedere in un'abitazione già occupata a titolo di proprietà o locazione da terzi, senza tuttavia instaurare con questi ultimi alcun vincolo affettivo o di parentela ai fini della composizione di un unico stato di famiglia;
- si riferisce a persone che richiedono l'iscrizione in "Via della casa comunale";
- si riferisce a persone che hanno in corso una pratica di cancellazione per irreperibilità.

c) effettuare controlli puntuali quando sorge il ragionevole dubbio sulla veridicità del contenuto della dichiarazione di cambio di abitazione.

### **Art. 3 – Controlli sui cambi di residenza con provenienza esterna al Comune**

1. Per i cambi di residenza con provenienza da fuori Torre Pellice, l'Ufficio Anagrafe è tenuto a:

- a) effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno, nella misura percentuale determinata con provvedimento del Responsabile del servizio, avvalendosi, ai fini dell'accertamento, della Polizia Locale;
- b) effettuare comunque il controllo su ogni pratica quando essa:
  - si riferisce a minori che cambiano abitazione con uno solo dei due genitori o senza alcun genitore;
  - si riferisce a soggetti che hanno acquistato l'abitazione;
  - si riferisce a soggetti che intendano risiedere in un'abitazione già occupata a titolo di proprietà o locazione da terzi, senza tuttavia instaurare con questi ultimi alcun vincolo affettivo o di parentela ai fini della composizione di un unico stato di famiglia;
  - si riferisce a soggetti che richiedono l'iscrizione anagrafica per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis;
  - si riferisce a persone che richiedono l'iscrizione in "Via della casa comunale";
- c) effettuare controlli puntuali quando sorge il ragionevole dubbio sulla veridicità del contenuto della dichiarazione di cambio di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune.

### **Art. 4 – Esecuzione degli accertamenti**

- 1. Gli accertamenti sono demandati al corpo di Polizia Locale, che vi provvede entro i termini di legge.
- 2. In caso di accertamento con esito negativo e non sia possibile dimostrare la dimora abituale del richiedente, l'Ufficiale di Anagrafe procede, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; tale comunicazione interrompe i termini del procedimento, assegnando all'interessato dieci giorni per presentare osservazioni o documentazione integrativa prima del definitivo ripristino della posizione anagrafica.

### **Art. 5 – Entrata in vigore**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e viene pubblicato nella sottosezione "Disposizioni generali – Statuto e Regolamenti" della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Torre Pellice.

**Il presente regolamento:**

**-è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 27/07/2026 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2026.**

**E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.**

**È entrato in vigore il 09/08/2026**